ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

RICORSO EX ART. 129 C.P.A.

dei Sigg.ri **Giacomo Dugo**, nato a Ragusa il 4 maggio 1950 residente in Marsala contrada ponte Fiumarella 37/b (DGU GCM 50E04 H163Z) Candidato sindaco, **Di Maria Domenico**, Nato a Mazara del Vallo il 4 aprile 1975 ed ivi residente nella via Santa Maria delle Giummare n 23 (DMRDNC75D04F061Y) Candidato al Consiglio Comunale di Marsala Lega Sicilia Salvini, **Hopps Maria Concetta**, nata a Palermo il 23 febbraio 1974 e residente a Mazara del Vallo, via Santa Maria delle Giummare n 23 (HPPMCN74B63G273U) Rappresentante di lista amministrative Marsala Lega Sicilia Salvini e **Campanella Giovan Battista**, nato a Marsala il 5 aprile 1987 ed ivi residente nella Via Francesco Gambini n. 38 (CMPGNB87D05E974E) rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dagli avv. Francesco Stallone (C.F.: STLFNC66C02G273O; fax: 091.6251857; *pec*: francesco.stallone@legalmail.it), e Filippo Ficano (C.F. FCNFPP88C01G273L; fax n. 0916251857; *pec*: filippoficano@legalmail.it), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di questi ultimi in Palermo, via Nunzio Morello, n. 40,

CONTRO

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore

Ministero dell'Interno, Prefettura Ufficio Territoriale di Trapani, in persona del Prefetto pro tempore

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Dipartimento Autonomie Locali, in persona dell'Assessore pro tempore

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Dipartimento Autonomie Locali, in persona del legale rappresentante pro tempore

E NEI CONFRONTI

del **Comune di Marsala**, in persona del Sindaco *pro tempore*

PER L'ANNULLAMENTO

del provvedimento "visto si stampi" – in cui estremi non sono noti – adottato dalla Prefettura di Trapani apposto sul fac simile (allegato quale doc. 1) relativo alle elezioni amministrative che saranno celebrate per l'elezione del Sindaco e dei consiglieri comunali del Comune di Marsala.

Si premette in

FATTO

Con Decreto del 10 agosto 2020 n. 243 (doc 1), adottato su conforme deliberazione n. 232 del giorno 11 giugno 2020 della Giunta di Governo Regionale) sono stati convocati i comizi elettorali per le elezioni amministrative 2020 per i giorni di domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020 con eventuale ballottaggio nei giorni di domenica 18 e lunedì 19 ottobre 2020, relative all'elezione dei Sindaci e dei rispettivi Consigli Comunali, per alcuni comuni tra i quali quello di Marsala.

I ricorrenti, nelle rispettive qualità, hanno partecipato alle procedure di presentazione delle liste che si sono positivamente concluse con l'ammissione del ricorrente Dugo come candidato a Sindaco sostenuto dalla Lista "Marsala Lega Sicilia Salvini" dei candidati al Consiglio Comunale.

Definito il *parterre* dei candidati (a Sindaco e a Consigliere Comunale), sono state avviate le procedure prodromiche alla costituzione dei seggi elettorali e, per quanto qui attiene, alla stampa delle schede elettorali.

Siffatto procedimento è svolto dalle Prefetture sulla base delle indicazioni dell'Assessorato Enti Locali, in armonia del disposto di cui agli artt. 19 e 22 del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3. Il predetto Assessorato ha reso le indicazioni previste (cfr. doc. 2) con la nota 13 agosto 2020 prot. n. 8772 relative alle caratteristiche delle schede da stampare.

La competente Prefettura ha anticipato ai rappresentanti di lista nella giornata di venerdì scorso il modello delle schede che sarebbe stato dato alla stampa (doc. 5). I ricorrenti hanno sin da subito contestato il modello chiedendo che la propria lista così come le altre due a destra della scheda (tre candidati con ciascuno una lista a sostegno: quella dei ricorrenti, quella del M5S e quella della lista Arcobaleno) fossero reciprocamente separate verticalmente, anche in considerazione dell'ampio spazio a disposizione (v. doc. 5 cit.).

Infatti, l'esiguità dello spazio potrebbe dare adito ad equivoci (un osservatore non particolarmente avveduto potrebbe ritenere che essi siano una sola entità elettorale) oppure contribuire causalmente a forme di nullità in sede di espressione del voto (con imprevedibili conseguenze ove – come non è irragionevole prevedere – il voto dell'elettore possa, in ragione dell'età o della incertezza del tratto, "sconfinare" in quello superiore). Ovviamente analoghe obiezioni potrebbero porre le liste i cui contrassegni sono stati posizionati analogamente.

La richiesta – tutto sommato di poco momento (e forse addirittura banale, posto che le schede al momento della richiesta non erano state stampate) – è stata illegittimamente respinta.

Da qui il presente ricorso che è affidato alle seguenti considerazioni in

DIRITTO

I. SULL'AMMISSIBILITÀ

Il presente ricorso si fonda processualmente sull'art. 129 c.p.a. a mente del quale "*1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali … sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati*".

La disposizione, innovativa nel cpa, ha avuto lo scopo di definire (con la rapidità

richiesta dal procedimento elettorale) questioni (in primis: le ammissioni delle liste o dei candidati) che, ove impugnate con la proclamazione degli eletti e poi accolte nel merito, avrebbero travolto l'intera sequenza procedimentale, con evidente volazione del principio di economicità.

In questa prospettiva, tra le lesioni contestabili vi è certamente quella di cui al presente ricorso, nel quale viene leso il diritto dei ricorrenti *a partecipare sub specie* di un diritto ad una adeguata collocazione, visibilità, identificabilità (intesa come autonoma individuabilità rispetto agli altri candidati) e riconoscibilità nella scheda elettorale.

II. SULL'ILLEGITTIMITÀ DEL FAC SIMILE – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI RAGIONEVOLEZZA E PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

Come anticipato in precedenza, la stampa delle schede è effettuata dalla Prefettura, sulla base delle indicazioni dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica che, con la nota del 13 agosto, ha reso le prescritte indicazioni.

In particolare, il procedimento prevede (v. § 3) che "*Le Prefetture, appena avranno ricevuto dalle Commissioni elettorali circondariali le liste ammesse, provvederanno ad inviare, a mezzo di apposito funzionario, alla tipografia prescelta per la stampa delle schede, i contrassegni delle liste stesse, distinguendoli accuratamente per ogni tipo di scheda ed indicando l'ordine con il quale dovranno essere riprodotti sulle relative schede*".

… Il Dirigente dell'ufficio elettorale provinciale, che è personalmente responsabile della perfetta attuazione dell'adempimento di cui trattasi, dovrà vigilare affinché il lavoro delle tipografie avvenga con la dovuta regolarità e speditezza, in modo da garantire la consegna delle schede entro i tempi stabiliti.

Il "visto si stampi" per le schede di ogni tipo di elezione dovrà essere dato dal funzionario predetto, il quale dovrà altresì curare, sotto la propria responsabilità, l'esatta

disposizione e riproduzione dei contrassegni di lista nella scheda di votazione, nonché l'esatta riproduzione dei nominativi dei candidati alla carica di Sindaco".

Le schede (§ 1) dovranno avere le caratteristiche (tipografiche) fissate nel § 1 (Caratteristiche delle schede) e dunque stampate su carta di colore bianco con i contrassegni riprodotti a colori di diametro di cm. 3.

Le schede di cui al fac simile non si pongono in espresso contrasto con alcuna delle previsioni indicate; e tuttavia, nel concreto delle elezioni di Marsala, una separazione in verticale [come del resto adottata dalla medesima Prefettura nelle schede di Favignana (doc. 3) e di Campobello di Mazara (doc. 4)] è doverosa sotto il profilo della ragionevolezza e della necessità di presentare all'elettore una chiara rappresentazione del parterre dei candidati e della loro autonomia.

Le questioni sottoposte al Collegio sono più efficacemente espresse da una immagine, ossia dal fac simile della scheda elettorale.

I ricorrenti ritengono doveroso che la propria e le altre due a destra della scheda (tre candidati a Sindaco con ciascuno una lista a sostegno: quella dei ricorrenti, quella del M5S e quella della lista Arcobaleno) siano reciprocamente separate verticalmente,

anche in considerazione dell'ampio spazio a disposizione (v. l'esempio predisposto dal ricorrente).

Come accennato in precedenza, l'esiguità dello spazio potrebbe dare adito ad equivoci (un osservatore non particolarmente avveduto potrebbe ritenere che essi siano una sola entità elettorale) oppure contribuire causalmente a forme di nullità in sede di espressione del voto (con imprevedibili conseguenze ove – come non è irragionevole prevedere – il voto dell'elettore possa, in ragione dell'età o della incertezza del tratto, "sconfinare" in quello superiore). Ovviamente analoghe obiezioni potrebbero porre le liste i cui contrassegni sono stati posizionati analogamente.

L'adeguamento e la separazione richiesta dai ricorrenti tende a rendere analoga la scheda a quella di comuni vicini (essi hannno indicato come parametro di paragone i fac simile predisposti per Favignana e Campobello), come emerge dalla bozza di Campobello di Mazara …

e come emerge anche dalla bozza di Favignana:

Poiché la richiesta era tempestiva e non generava (e non genera) costi additivi (posto che lo spazio complessivo stampato non muta e, nella scheda, sotto le liste vi è un ampio spazio inutilizzato), il rifiuto opposto pare francamente incomprensibile ed irragionevole.

Da qui la necessità a ricorrere a codesta Giustizia per un'immediata censura della determinazione impugnata.

Per le superiori premesse si chiede che

VOGLIA L'ECC.MO TAR

disattese e reiette ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere il presente ricorso ed annullare il provvedimento di invio alle stampe del fac simile della scheda predisposta per la stampa.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore.

Palermo 21 settembre 2020

Avv. Francesco Stallone

Avv. Filippo Ficano